

delle dismissioni e della gestione delle partecipazioni pubbliche in società per azioni.

11.2 I proventi delle dismissioni.

Dal 1994 e sino a tutto il 1999, le operazioni di dismissione delle partecipazioni dirette dello Stato hanno comportato un incasso lordo pari a circa 122.000 mld. L'incremento rispetto all'importo realizzato al 31 dicembre 1998 è del 47,06% ed equivale all'1,7% del PIL italiano per il 1999. Per l'anno 1999, le entrate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono ammontate a 43.593 mld, per le causali e gli importi indicati nella tabella 2.

11.3. L'utilizzazione delle somme affluite al fondo per l'ammortamento del debito pubblico.

In ordine alla utilizzazione delle somme affluite al fondo per l'ammortamento del debito pubblico¹⁰, si rammenta che sulla destinazione originaria del fondo stesso, istituito allo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione (art. 2 della legge 27 ottobre 1993 n. 432), ha inciso la disciplina introdotta prima provvisoriamente dal d.l. 21 novembre 1996, n. 598, non convertito, e poi dall'art. 2, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997), che ha autorizzato in via generale il Tesoro ad acquisire, ai fini della successiva dismissione, partecipazioni totalitarie indirette,

¹⁰ Per quel che concerne il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, si rammenta che la serie di provvedimenti di urgenza, iniziata con il d.l. 7 settembre 1994, n. 528, ha trovato conclusione con la conversione del decreto 8 gennaio 1996, n. 6, nella legge 6 marzo 1996, n. 110. Tra le modifiche di rilievo si cita quella apportata dall'art. 1 del d.l. 8 novembre 1995, n. 462, che ha istituito il fondo presso la Banca d'Italia. L'art. 4 di detto decreto ha poi aggiunto che i conferimenti al Fondo possono essere impiegati, oltre che nell'acquisto di titoli di Stato, anche nel rimborso dei titoli che vengono a scadenza. Va, poi, rammentato che con decreto del Ministro del tesoro in data 13 novembre 1995 (in G.U. 22 novembre 1995, n. 273) sono state fissate le modalità di utilizzo delle somme depositate nel fondo.

utilizzando per la relativa spesa i proventi delle privatizzazioni accantonati sul fondo di ammortamento dei titoli di Stato¹¹.

L'utilizzazione del Fondo a tutto il 31 dicembre 1998 è stata pari a 88.628 mld di lire, così articolati: 63.967,6 mld di tale ammontare è stato utilizzato in operazioni di riacquisto di titoli del debito pubblico sul mercato e per il rimborso di titoli a scadenza. La rimanente somma di 24.660,5 mld è stata utilizzata per corrispondere all'IRI S.p.A. il valore di trasferimento della partecipazione in STET S.p.A. al Ministero del tesoro¹².

Per il 1999, a fronte di entrate al Fondo per 43.593 mld, risultano effettuati riacquisti e rimborsi per 35.994 mld, secondo il dettaglio riportato nella tabella 3.

Con l'afflusso dei proventi delle privatizzazioni e delle assegnazioni straordinarie degli utili già accantonati a riserva dell'ENEL, il Tesoro ha potuto riprendere un impiego attivo delle somme disponibili sul Fondo per l'ammortamento di titoli di Stato.

Per quel che concerne le operazioni di riacquisto, il 19 novembre 1999, mediante asta competitiva, è stata effettuata un'asta di riacquisto, proponendo il ritiro dal mercato di quattro CCT. L'asta si è svolta confrontando le offerte pervenute al Tesoro su ogni titolo per il quale è stata annunciata l'operazione con il prezzo massimo di acquisto per il medesimo titolo, individuato secondo criteri di convenienza economica. Sulla base di tali prezzi, dei quattro CCT oggetto del riacquisto, sono state accettate solo le offerte pervenute relativamente a tre di essi, per un controvalore di acquisto di 3.741 milioni di euro. L'importo nominale

¹¹ Un caso analogo è costituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1995), con il quale si è provveduto, infine, ad attribuire al Ministero del tesoro, in attuazione dell'art. 5 del d.l. 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, le azioni della Società di gestioni e partecipazioni industriali GEPI, prima detenute dall'ENI, dall'IRI, dall'IMI e dall'EFIM.

¹² L'erogazione è stata disposta in base al decreto del Ministro del tesoro in data 16 dicembre 1996 (pubblicato nella G.U. n. 297 del 19 dicembre 1996), che, in attuazione del d.l. n. 598/96, all'art.2, comma 3, ha fissato, in attesa dell'autonoma valutazione rimessa ai consulenti, il valore minimo provvisorio della partecipazione in lire 14.530 mld, salvo conguaglio in rapporto all'eventuale maggior valore risultante dalla valutazione. In ordine ai tempi ed alle modalità dell'operazione, l'art. 3 del provvedimento ha disposto la erogazione all'IRI degli importi derivanti dal trasferimento delle azioni, quanto a 3.000 mld, entro il 31 dicembre 1996 e, quanto al rimanente importo, entro il 30 giugno 1997, mediante utilizzo del Fondo di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432.

complessivo corrispondente è stato pari a 3.688 milioni di euro ed ha ridotto per pari importo lo stock del debito.

Scopo di tali operazioni è quello, oltre che di ridurre il debito ed il suo costo, nel rispetto anche degli impegni assunti con il Patto di Stabilità per il risanamento della finanza pubblica, di alleggerire alcune concentrazioni di CCT in scadenza negli anni 2002 e 2003.

Circa i rimborsi a scadenza, sulle disponibilità del Fondo, il Tesoro ha inoltre proceduto a rimborsare un totale di circa 15,4 mld di euro, intervenendo sui seguenti titoli:

- CCT 1-11-92/99 per circa 950 milioni di euro;
- CTE 22-11-94/99 per circa 1,5 mld di euro;
- BTP 1-12-94/99 per circa 6.410 milioni di euro;
- CTZ 15-12-97/99 per circa 6.575 milioni di euro.

Il totale delle operazioni di riduzione dello stock di debito operate con l'impiego del Fondo ammonta, quindi, a circa 36.000 mld di lire, corrispondenti ad oltre l'1,7% del PIL, come risulta dalla tabella che segue.

11.4. L'azionariato diffuso.

Tra gli obiettivi assegnati alle privatizzazioni non vi è solo quello di ridurre l'indebitamento dello Stato e degli enti trasformati in società per azioni: l'art. 1, comma 2, della richiamata legge n. 474 del 1994 sulle privatizzazioni, fissa infatti la regola che l'alienazione delle partecipazioni in società per azioni (dello Stato e degli enti pubblici) dev'essere effettuata di norma mediante offerta pubblica di vendita disciplinata dalla legge 18 febbraio 1992, n. 149 e relativi regolamenti attuativi.

All'obiettivo dell'azionariato diffuso è diretta anche la previsione della possibilità di introdurre nello statuto delle società operanti nei settori di cui all'art. 2 della legge (settori strategici e servizi pubblici) limiti massimi di possesso azionario. Così, ad esempio, per IMI e INA, parallelamente alla decisione di

vendita sul mercato, sono state introdotte clausole statutarie tendenti a limitare il possesso massimo detenibile da ogni singolo azionista.

L'esigenza è dunque quella di adottare misure finalizzate a contemperare il criterio della massimizzazione del profitto, tipico della trattativa, con l'esigenza di attirare il maggior numero possibile di risparmiatori.

In ordine agli effetti del processo di dismissioni sullo sviluppo del mercato borsistico italiano, il rapporto tra la capitalizzazione complessiva delle società quotate nella Borsa Italiana e il PIL è passato da circa l'11% del 1992 al 75% a febbraio 2000.

Tale rapporto è ora in linea con i valori che mediamente si registrano nelle borse europee continentali.

Ha concorso in rilevante misura a produrre le conseguenze sopra richiamate soprattutto la quotazione del titolo ENEL, nel corso del 1999, per il cui effetto la capitalizzazione della Borsa italiana è aumentata di oltre il 10%, aggiungendo al listino la più grande società europea nel settore elettrico quotata in Borsa. La privatizzazione dell'ENEL ha permesso un investimento azionario da parte di oltre 3,8 milioni di sottoscrittori.

Certamente, alla rapida crescita del mercato finanziario italiano negli ultimi anni hanno contribuito altri fattori di sviluppo, come quelli economici, legati alla capacità di risparmio del Paese ed alla riduzione dei tassi di interesse, normativi (legge 1/91 sull'intermediazione mobiliare, d.lgs. 415/96 c.d. decreto Eurosim, d.lgs. 461/97 sulla disciplina fiscale delle rendite finanziarie, testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari) ed organizzativi, legati ad iniziative strategiche delle principali società di mercato - Borsa Italiana S.p.A. e MTS SpA.

L'intero assetto organizzativo dei mercati mobiliari italiani, anche attraverso la nuova disciplina dei mercati regolamentati, è stato modificato. E' stata fissata, così, una netta distinzione tra i compiti organizzativi, di innovazione e di sviluppo di prodotti finanziari, riservati all'iniziativa privata, e le funzioni di controllo sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti degli operatori, attribuite

all'Autorità di vigilanza. Risultano in tal modo rafforzate sia la trasparenza, sia la tutela del risparmio e degli azionisti di minoranza.

In tale ottica va posto anche il d.lgs. per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e delle operazioni di ristrutturazione bancaria, che ha fornito un quadro normativo certo alle fondazioni, inquadrando le stesse nell'ambito del diritto privato ed affidando ad esse, di regola, esclusivamente scopi di utilità sociale nei diversi campi di intervento, quali quelli riguardanti la ricerca scientifica, l'istruzione, la sanità, i beni culturali ed ambientali.

11.5. Privatizzazioni, liberalizzazioni e concorrenza.

E' opinione comune che il processo di privatizzazione non possa essere considerato separatamente da quello della liberalizzazione dei mercati. Ciò è particolarmente vero nell'area dei servizi di pubblica utilità, ove l'assetto normativo da tempo delineato sulla base dei principi posti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità, è appunto mirato a migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione a beneficio dell'utenza. In tale comparto, le privatizzazioni, considerate isolatamente, non paiono sufficienti a conseguire lo scopo prefissato senza una adeguata predisposizione delle migliori condizioni di concorrenzialità che in dato contesto è possibile introdurre; d'altro canto è anche da tenere presente che le privatizzazioni possono acquistare particolare rilievo nel momento in cui vengono a costituire lo strumento per conseguire una struttura concorrenziale dei mercati, nel caso in cui la semplice liberalizzazione degli accessi non fosse sufficiente.

Le forme di regolazione poste in essere dalle Autorità indipendenti hanno positivamente avviato il necessario processo di riduzione delle concessioni amministrative, ammissibili soltanto nelle aree riservate ai sensi degli artt. 42 e 43 della Costituzione e nel rispetto dell'art. 90 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea. La presenza di fonti istitutive di concessioni al di fuori

dell'art. 43 ed introduttive di disposizioni contrarie ai principi della concorrenza contrasta ormai apertamente con la normativa antitrust nazionale e comunitaria.

Le distorsioni che una pervasiva estensione delle concessioni ha prodotto sul mercato ha reso dunque necessaria una limitazione del loro impiego. Così, nell'ambito dei servizi di pubblica utilità, l'esigenza di garantire l'universalità dei servizi prestati, e, cioè, la fruibilità degli stessi su tutto il territorio nazionale a condizioni ragionevolmente accessibili per la generalità degli utenti, non dovrebbe comportare il mantenimento comunque del monopolio legale su tutte le attività svolte dall'impresa titolare dei diritti speciali ed esclusivi. La compresenza dell'elemento concorrenziale sta favorendo infatti l'incentivo a innovare e a migliorare a beneficio degli utenti la qualità dei servizi offerti, come è avvenuto nel settore delle telecomunicazioni, e come sta avvenendo in quelli della generazione di energia elettrica e delle poste.

Nel quadro normativo riguardante la liberalizzazione è andato progressivamente ad inserirsi il complesso delle azioni affidate alle Autorità nazionali di regolamentazione; naturalmente nelle prime fasi del passaggio da regimi in monopolio a mercati competitivi l'attività di regolamentazione è stata progressivamente orientata verso la promozione di strutture di mercato concorrenziali, definendo obblighi e comportamenti in modo inizialmente anche asimmetrico.

Le prospettive di dinamiche di convergenza tra più mercati, come ad esempio sta avvenendo nei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e delle tecnologie dell'informazione, accentuano poi le esigenze di regolamentazione e di coordinamento tra le istituzioni preposte alla definizione delle regole ed alla tutela della concorrenza.

Puntuali riflessioni ha avuto occasione di svolgere anche nel corso del 1999 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in relazione ai comparti in cui si sono verificate evoluzioni di rilievo nel corso dell'anno. Tra i provvedimenti adottati, nell'economia della presente disamina, è possibile solo un richiamo ad

alcune delibere che esprimono gli orientamenti assunti e che offrono lo spunto per qualche ulteriore considerazione sullo stato di applicazione delle regole di concorrenza.

Così, a titolo esemplificativo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato¹³, in relazione ad accordi di *code-sharing* tra le società ALITALIA S.p.A. e MERIDIANA S.p.A., ha deliberato: a) che l'intesa intervenuta fra le due società ha per oggetto e per effetto di impedire in maniera consistente la concorrenza, in violazione del divieto di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 287/90; b) di rigettare una richiesta avanzata da ALITALIA in via cautelativa di autorizzazione in deroga.

Tale art., infatti, vieta le intese che abbiano per oggetto o per effetto di falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza. E' utile osservare come le due condizioni, "*per oggetto o per effetto*", siano considerate dall'Autorità alternative, essendo sufficiente per configurare una violazione dell'art. 2 della suddetta legge che il pregiudizio alla concorrenza derivi anche dal solo oggetto dell'intesa¹⁴. L'Autorità, inoltre, ha mosso dalla considerazione che gli accordi di *code-sharing*, utilizzati nel settore del trasporto aereo di linea, debbono essere valutati nelle loro specificità. Il che rende indispensabile una valutazione per ciascun caso concreto sia dell'oggetto dei singoli accordi, sia del loro impatto concorrenziale. Un accordo di *code-sharing*, può comportare che il coordinamento commerciale nella fissazione delle frequenze e degli orari del servizio e nella vendita dei posti riduca la concorrenza tra i vettori che stipulano il relativo contratto.

Un profilo rilevante posto infine in evidenza nella fattispecie è che la ponderazione degli effetti anticompetitivi di tali accordi, rispetto agli eventuali guadagni di efficienza e vantaggi per i consumatori che possano conseguire, "va effettuata con riferimento alle caratteristiche dei mercati rilevanti, con particolare

¹³ Cfr. provvedimento n. 6793 (1276B) del 13 gennaio 1999.

attenzione al numero dei concorrenti¹⁵. Al riguardo va tenuto presente che a livello comunitario la quota detenuta dai vettori sull'insieme dei collegamenti nazionali risulta minore di quella detenuta da ALITALIA sulle rotte italiane¹⁶.

Nel settore delle telecomunicazioni, l'eliminazione delle barriere istituzionali nei segmenti monopolistici delle reti e dei servizi pubblici di telefonia fissa ha completato la definitiva apertura del settore alla concorrenza, ponendo le basi per l'integrazione delle tecnologie e dei mercati; così che con la fine del 1998 poteva già dirsi è concluso il percorso di liberalizzazione

Pertanto, gli strumenti regolatori necessari al fine del raggiungimento degli obiettivi comunitari¹⁷ avrebbero dovuto essere resi operativi prima del 1° gennaio 1998. Inoltre, con riferimento all'armonizzazione, il riallineamento delle condizioni tecniche ed economiche di offerta a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie¹⁸ risulta ancora incompleto e non sufficientemente chiaro.

In tale comparto, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato¹⁹, ha avviato un'istruttoria, ai sensi degli artt. 14 e 2 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Telecom Italia Mobile S.p.A. e Omnitel Pronto Italia S.p.A., ritenendo che la determinazione contestuale, da parte di Telecom Italia Mobile S.p.A. e di Omnitel Pronto Italia S.p.A., di identiche condizioni economiche di offerta per i servizi di comunicazione mobile relativi alle chiamate originate dalla rete fissa e terminate sulle reti mobili nonché di analoghe condizioni economiche per i diversi servizi offerti agli utenti finali e ad altri operatori di

¹⁴ Cfr. Corte di Giustizia delle Comunità europee, causa 277/87, sentenza *Sandoz*, 11 gennaio 1990; causa 45/85, sent. *Verband der Sachversicherer*, 27 gennaio 1987; Autorità garante della concorrenza e del mercato, Provvedimento n. 1266, *ANIA*, 2 luglio 1993.

¹⁵ La giurisprudenza della Corte di Giustizia è costante nell'affermare che le intese debbono essere valutate tenendo presenti non solo le clausole contrattuali, ma anche il contesto economico nel quale esse si inseriscono (sentenza 28 gennaio 1986, causa 161/84, *Pronuptia/Schillgallis*, e sentenza 28 febbraio 1991, causa 234/89, *Delimitis/Henninger*).

¹⁶ In media, la quota di mercato dei vettori europei sui mercati nazionali è passata dal 75% nel 1993 al 60% alla fine del 1997. Così, il gruppo Lufthansa avrebbe in Germania una quota di poco superiore al 60%, mentre la British Airways deterrebbe direttamente o indirettamente, sul mercato britannico, una quota di circa il 50%.

¹⁷ Cfr. direttiva 96/19/CE

¹⁸ Cfr. per le licenze e le autorizzazioni, direttiva 97/13; per l'interconnessione e la numerazione, direttive 97/33 e 98/61; per i circuiti diretti, direttive 92/44 e 97/51; per le reti via satellite e via cavo, direttive 94/46 e 95/51; per la telefonia vocale ed il servizio universale, direttive 92/62 e 98/10 -

¹⁹ Cfr. provvedimento n. 6759 (1372) del 7 gennaio 1999.

telecomunicazioni “potrebbe essere il risultato di un'intesa conclusa nella forma di accordo o pratica concordata, e che tale intesa potrebbe avere per oggetto o per effetto di restringere o falsare la concorrenza in maniera consistente all'interno del mercato dei servizi di comunicazione mobile, configurando così una violazione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 287/90”.

La stessa l'Autorità²⁰ ha poi deliberato l'avvio di un'istruttoria, ai sensi degli artt. 14 e 3 della legge n. 287/90, nei confronti di Telecom Italia S.p.A., in quanto detta Società, in qualità di soggetto in monopolio sul mercato dell'accesso, risulterebbe utilizzare in via esclusiva una tipologia di connessione per la propria clientela caratterizzata da condizioni di costo molto più vantaggiose rispetto a quelle delle sole tipologie di accesso che essa rende disponibili ai concorrenti, riducendo la capacità competitiva di questi ultimi sui mercati dei servizi di telecomunicazione.

Sulla base delle informazioni disponibili, Telecom Italia risulterebbe praticare offerte commerciali sul mercato concorrenziale dei servizi di telecomunicazioni svolti in regime autorizzatorio ai sensi del d.P.R. n. 420/95 offrendo in via esclusiva alla propria clientela modalità innovative di accesso basate sulla tecnologia ADSL, mediante l'utilizzo della parte distributiva dell'infrastruttura telefonica pubblica commutata. La commercializzazione di servizi di telecomunicazione congiuntamente ad accessi di tipo ADSL da parte della Società, in un quadro di incompleta definizione di vincoli regolamentari in materia di accesso a livello disaggregato alla rete dell'operatore dominante, volti a consentire lo sviluppo contestuale di analoghe offerte della concorrenza, potrebbe infatti integrare un profilo di violazione dell'art. 3 della legge n. 287/90.

Tra le azioni intraprese dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla fine del 1998 allo scopo di garantire la piena concorrenza e di indirizzare i comportamenti degli operatori nei diversi segmenti del mercato, si rammenta l'autorizzazione alla proroga delle condizioni di offerta dei circuiti diretti, che

²⁰ Cfr. provvedimento n. 7723 in data 17 novembre 1999

insieme ai servizi di interconnessione, rappresentano un fattore essenziale per gli operatori entranti²¹. E infatti, il fornitore di tali circuiti, essendo verticalmente integrato e, quindi, operante anche sul mercato dei servizi, può essere incentivato a porre in atto comportamenti intesi ad ostacolare la concorrenza sul mercato finale dei servizi. Per evitare tali azioni, gli operatori dominanti sul mercato sono obbligati al rispetto di alcuni vincoli, quali l'orientamento al costo, la non discriminazione, il rispetto di determinati standard qualitativi²².

Il disequilibrio delle tariffe dell'operatore dominante, cioè il mancato allineamento delle tariffe al livello dei prezzi osservabili in mercati concorrenziali, rappresenta un elemento negativo che limita l'evoluzione del mercato. E' quindi importante che il percorso di riequilibrio intrapreso nel 1996 dal Ministero delle comunicazioni e proseguito dall'Autorità dal dicembre 1998 venga accelerato, nella duplice direzione di proteggere alcune categorie di clientela e di garantire maggiore trasparenza e qualità.

Con la delibera n. 10/99 del 17 marzo 1999 l'Autorità ha poi fissato le condizioni economiche delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia. Il provvedimento rappresenta una tappa intermedia verso la definizione dei criteri e delle modalità sottostanti alla composizione dei prezzi delle chiamate originate dalla rete fissa di Telecom Italia e terminate sulle reti degli operatori mobili. I prezzi delle comunicazioni fisso-mobile, infatti, si compongono di due elementi: la remunerazione dell'operatore di rete fissa per la raccolta, la gestione e la fatturazione al cliente delle chiamate e la quota di

²¹ Cfr. delibera n. 66/98 del 28 ottobre 1998.

²² Telecom Italia è tenuta al rispetto di tali condizioni in quanto operatore con notevole forza sul mercato dei circuiti diretti. Con la delibera I/CIR/98 del 25 novembre 1998 sono state valutate le condizioni di offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998. L'Autorità ha ritenuto opportuno determinare il riallineamento delle condizioni economiche di Telecom a quelle offerte dai principali e più efficienti operatori europei, al fine di incentivare l'operatore dominante alla riduzione dei propri costi di produzione e commercializzazione di servizi di rete.

Con la delibera I/CIR/98 l'Autorità ha previsto l'istituzione di un tavolo tecnico al fine di analizzare e definire le modalità e le condizioni economiche e tecniche di offerta dell'accesso alla rete di distribuzione e al livello periferico della rete di Telecom Italia (c.d. *unbundling of the local loop*).

Oltre all'interconnessione fra reti, al fine di incentivare lo sviluppo dei servizi a lunga distanza, l'Autorità ha ritenuto opportuno, anche alla luce degli orientamenti della normativa comunitaria e nazionale, prendere in considerazione la tematica dell'interconnessione a livello di rete periferica, promuovendo l'innovazione delle reti di accesso e lo sviluppo della concorrenza su tale segmento di mercato.

remunerazione della terminazione sulle reti mobili. A motivo di tale caratteristica le modalità contrattuali di negoziazione dell'interconnessione tra gli operatori di rete assumono particolare rilevanza.

Passando al settore elettrico, la Sezione controllo enti, come riferito nella precedente relazione, si è già soffermata - in sede di referto sugli esiti del controllo esercitato sull'ENEL - su alcune rilevanti tematiche riguardanti il recepimento della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno europeo dell'energia elettrica.

Il provvedimento attuativo (d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79) che, come è noto, ha disposto la graduale liberalizzazione di tale mercato ed al tempo stesso la cessazione del monopolio riservato all'ENEL dalla legge di nazionalizzazione del 1962, ha radicalmente rinnovato l'assetto del sistema elettrico del Paese, componendo l'obiettivo primario dell'apertura del mercato con le molteplici esigenze e i diversificati interessi del comparto.

Il nuovo assetto del sistema elettrico italiano, che si caratterizza quindi per una architettura molto articolata, costituita da un vasto panorama dei soggetti, anche di nuova istituzione, destinati a dirigere e gestire il sistema, è mirato alla introduzione di una effettiva liberalizzazione del mercato elettrico italiano, in aderenza ai principi e criteri stabiliti dalla legge di delega e dalla direttiva comunitaria, e in una misura superiore rispetto ai livelli minimi previsti da quest'ultima.

Non completamente coerente con tale impianto appare, peraltro, la mancata liberalizzazione delle attività di distribuzione e di vendita ai clienti vincolati in ambito comunale.

Per quel che concerne specificamente l'ENEL, le norme di attuazione della direttiva comunitaria, pur riducendo in misura significativa l'area della riserva, sembrano intese a contemperare la necessità di creare un mercato dell'energia più efficiente con l'esigenza di salvaguardare la massa critica, il valore e la competitività.

11.6. La gestione delle operazioni di privatizzazione delle società controllate direttamente dallo Stato.

Il Ministero del tesoro dal 1994 a tutto il 1999 ha effettuato direttamente operazioni di dismissione di partecipazioni azionarie nei settori bancario, assicurativo, energetico, delle telecomunicazioni ed elettrico, con un incasso lordo pari a circa 122.000 mld di lire. Di tali operazioni circa l'88% dell'incasso è stato realizzato mediante la procedura delle offerte globali; il rimanente 12% attraverso trattative dirette.

Complessivamente nel 1999 le privatizzazioni hanno prodotto entrate lorde per circa 36.000 mld di lire, pari all'1,7% del PIL italiano per il 1999. Tale risultato supera di più del doppio il traguardo indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2000-2003, che, com'è noto, prevedeva per il 1999 introiti a tale titolo per circa 15.000 mld di lire.

In particolare, nel corso del mese di ottobre del 1999, il Ministero del tesoro ha realizzato la dismissione di una prima tranche dell'ENEL attraverso un'offerta globale, pari al 31,74% del capitale della società, incassando un ammontare lordo pari ad oltre 32.045 mld di lire. La sola operazione riguardante l'ENEL è risultata pari all'1,5% del PIL previsto per il 1999.

Si è conclusa poi nel dicembre dello stesso anno la dismissione del 100% del capitale sociale del Mediocredito Centrale attraverso trattativa diretta alla Banca di Roma con un incasso lordo di circa 3.944 mld di lire. Tra le operazioni propedeutiche alla privatizzazione rientra il conferimento a Mediocredito Centrale della partecipazione diretta del Tesoro nel Banco di Sicilia, pari al 22,37% del capitale del Banco.

In relazione all'offerta pubblica di acquisto volontaria di azioni ordinarie UNIM promosso da Milano Centrale, nel corso dello stesso mese, il Tesoro ha infine aderito a tale offerta per la totalità delle proprie azioni UNIM, pari

all'1,19% del capitale sociale. L'entrata lorda, accreditata nel gennaio del corrente anno, è ammontata a circa 42 mld di lire.

Per gli anni 2000 e 2001 è previsto un ammontare di proventi da privatizzazioni pari a circa 10.000 mld, corrispondenti a circa lo 0,4 - 0,5% del PIL, che dovrebbe confermare la tendenza alla progressiva riduzione del rapporto debito/PIL.

In particolare, nel corso del 2000 dovrebbero trovare collocazione le quote residue detenute dal Tesoro in Banco di Napoli (16,16%); Telecom Italia (2,64%); INA (1,1%); BNL (0,75%); San Paolo-IMI (0,30%).

Ai ricavi delle privatizzazioni si dovrebbero aggiungere, inoltre, i proventi derivanti dalla liquidazione dell'IRI.

Il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro ha trasmesso al Parlamento la relazione sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato prevista dall'art.13, comma 6, della legge n. 474 del 1994.

Detta relazione riguarda l'attività di dismissione di partecipazioni direttamente o indirettamente controllate dallo Stato che si è sviluppata sia attraverso le operazioni direttamente gestite dal Tesoro, sia attraverso le operazioni di vendita di società da esso controllate indirettamente.

Per quel che concerne le attività del Tesoro, la relazione contiene dati e notizie relative alle operazioni di dismissione delle partecipazioni detenute direttamente dal Ministero del Tesoro, realizzate nel 1998.

Relativamente alle dismissioni effettuate dal Gruppo IRI e dal Gruppo ENI, i dati sono relativi al primo semestre 1998.

11.6.1 ENI S.p.A. - Vendita della 4a tranche.

La vendita della quarta tranche di azioni dell'ENI è avvenuta nel periodo giugno-luglio 1998.

Il Comitato dei Ministri per le privatizzazioni ha deliberato nel maggio 1998 di procedere al collocamento di una quarta tranche di azioni ordinarie dell'ENI, sia mediante offerta agli investitori istituzionali italiani ed esteri, sia mediante OPV.

L'offerta pubblica in Italia è stata effettuata con la tecnica dell'offerta a prezzo aperto, in base alla quale il prezzo dell'OPV, stabilito alla chiusura dell'OPV stessa, è pari al minore tra i seguenti:

- il prezzo ufficiale del titolo ENI registrato sul mercato telematico azionario nell'ultimo giorno di offerta;
- il prezzo dell'offerta istituzionale, da determinarsi in base all'andamento della raccolta degli ordini provenienti dagli investitori istituzionali;
- il prezzo massimo, determinato entro il giorno precedente l'inizio dell'offerta.

Il 20 giugno 1998, prima dell'inizio dell'OPV, il Ministero del Tesoro, d'intesa con i Global Coordinator e previa consultazione con l'Advisor, ha determinato il prezzo massimo di collocamento applicabile agli aderenti all'OPV, ossia 11.650 lire per azione, pari alla media dei prezzi ufficiali registrati nella settimana dal 15 al 19 giugno 1998.

Il prezzo di offerta è stato determinato il 27 giugno 1998, ed è risultato pari a 11.430 lire per tutti gli investitori, individuali e istituzionali, corrispondente al prezzo ufficiale di mercato del titolo ENI registrato sul mercato telematico azionario il giorno 26 giugno 1998.

L'incasso lordo a fronte della vendita di 1.036.000.000 di azioni dell'offerta globale è stato pari a lire 11.840.063.127.564.

A seguito della cessione della quarta tranche di azioni dell'ENI e dell'esercizio della bonus share ENI 3, il Tesoro possiede 2.906.685.115 azioni dell'ENI, pari al 36,33% del capitale sociale, di cui 89.578.055 azioni vincolate a garanzia dell'esercizio dell'opzione di azione gratuita (*bonus share* ENI 4) fino alla data del 7 ottobre 1999.

In sede di versamento dei proventi della vendita, sono state trattenute:

- lire 198.064.408.462 per commissioni da corrispondere ai collocatori;
- lire 84.886.062.078 relative a compensi ai consulenti, a spese relative agli adempimenti con la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) e ad altri adempimenti normativi.

L'importo netto pari a lire 11.557.112.657.024 è stato versato al capitolo 4055 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, destinato al finanziamento del Fondo.

L'incasso lordo a fronte della vendita delle 101.000.000 di azioni destinate all'esercizio della *green shoe* è stato pari a lire 1.154.430.000.000.

In sede di versamento di detti proventi sono state trattenute lire 13.133.172.726 per commissioni e altre spese.

Al capitolo 4055 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato sono affluite lire 1.141.296.827.274.

A fronte del prestito ai Global Coordinator di 101.000.000 di azioni per l'esercizio della *green shoe* (quota destinata ad investitori istituzionali con effetto calmierante sul mercato) sono state corrisposte al Tesoro, come commissioni sul prestito, lire 474.423.288, anch'esse affluite al capitolo 4055 del bilancio dello Stato.

Le spese relative ai residui compensi da corrispondere ai consulenti, non fatturate al momento dell'incasso dei proventi della vendita, saranno coperte, una volta completata la verifica della relativa documentazione giustificativa.

I dati globali dell'operazione che interessano il profilo contabile possono così sintetizzarsi:

	(importi in lire)
Incasso lordo	12.994.967.550.852
Commissioni e altre spese	296.083.643.266
Incasso netto versato al cap. 4055	12.698.883.907.586

11.6.2 Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Vendita della quota del tesoro.

La vendita della quota detenuta dal Tesoro nella BNL è avvenuta nel periodo novembre 1998-gennaio 1999.

Quanto alla procedura di cessione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 1998 è stato disposto che l'alienazione della partecipazione fosse effettuata sia mediante offerta pubblica di vendita, sia mediante trattativa diretta, anche al fine di costituire un azionariato stabile.

Nel periodo compreso tra l'aprile e il giugno 1998, sono stati selezionati i soggetti bancari e finanziari al fine di costituire il nucleo di azionisti di riferimento della BNL.

Nel giugno 1998 l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni S.p.A. (INA) e il Banco Bilbao Vizcaya (BBV) hanno presentato un'offerta; essendo stata ritenuta inammissibile l'offerta di INA, il Ministero del Tesoro ha proseguito le trattative con il BBV, la cui offerta è stata ritenuta ammissibile. La Banca Popolare Vicentina e l'INA si sono poi aggregate alla BBV per costituire il nucleo di azionisti di riferimento della BNL una volta completata la privatizzazione della stessa.

Il numero delle azioni complessivamente ceduto ai suddetti azionisti stabili è stato pari a 529.873.028, per una quota pari al 25,28% del capitale ordinario di BNL (25% del capitale sociale).

Il regolamento dell'operazione di vendita agli azionisti stabili è avvenuto in data 3 dicembre 1998. Il prezzo per azione è stato pari a 4.888 lire. Il prezzo pagato dagli azionisti stabili è comprensivo di una maggiorazione del 4% sul prezzo applicato agli investitori istituzionali nell'ambito dell'offerta globale.

L'incasso lordo a fronte della vendita di 529.873.028 azioni cedute dal Tesoro è stato pari a lire 2.590.019.360.864.